



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 92

Dell'11/06/2018

Oggetto: Legge n. 229/2016 – Ordinanza n. 9/2016 - Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pr. 136/2018).

Richiedente: Comune di Visso per Grelloni Mauro

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

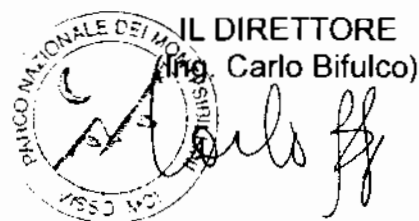
Al Comune di Visso per conto di Grelloni Mauro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

→ La struttura temporanea di cui sopra dovrà essere rimossa entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

IL DIRETTORE
(Ing. Carlo Bifulco)

A circular official stamp of the Parco Nazionale dei Monti Siciliani is positioned to the left of the signature. The stamp contains the text "PARCO NAZIONALE DEI MONTI SICILIANI" around the top and "V. 1950" at the bottom. A handwritten signature, presumably of Carlo Bifulco, is written over the stamp and extends to the right.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Legge n. 229/2016 – Ordinanza n. 9/2016 - Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pr. 136/2018).

Richiedente: Comune di Visso per Grelloni Mauro

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta prot. n. 5402 del 25/05/2018 presentata dal Comune di Visso per conto del Sig. Grelloni Mauro, pervenuta in data 28/05/2018 ed acquisita al prot. al n. 3090, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. in merito alle opere di cui in oggetto;
- tale richiesta è corredata dalla seguente documentazione: richiesta nulla osta, perizia asseverata, elaborati grafici;
- l'attività economica verrà delocalizzata in prossimità di quella danneggiata, sita all'interno dei Giardini del Lago – Visso – Fg. 53 part. 231, al fine di poter utilizzare le strutture all'aria aperta dei giardini stessi. La struttura temporanea avrà una superficie complessiva di circa mq 68,40 a pianta rettangolare di dimensioni m 9,50x7,20 ed un'altezza di m 3,80, suddivisa internamente in tre ambienti: cucina, sala bar e servizi igienici. Il manufatto verrà realizzato interamente in legno su soletta in ca di spessore cm 20.

Considerato che:

- le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990;

nel dettaglio tale area ricade zona *"D di promozione economica e sociale"*, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specificazione della sottozona *"D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane"* dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di TR (Trasformazione): *"comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate"*;

- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*

Considerato inoltre:

- Che le opere come descritte nella progettazione trasmessa, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che pertanto tali opere appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

In virtù:

- del DM 03/02/1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- dello statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- della normativa provvisoria per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e s. m. e i.;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- del disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali (approvato con DCD n. 35/2012);
- del DPR 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE

Di concedere il nulla osta al Comune di Visso per conto di Grelloni Mauro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- La struttura temporanea di cui sopra dovrà essere rimossa entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Responsabile del Procedimento
Geom. Piera Sensini

